

**DELIBERAZIONE 26 GENNAIO 2012
16/2012/R/GAS**

**INTEGRAZIONE DEL PROCEDIMENTO, AVVIATO CON DELIBERAZIONE 23 GIUGNO 2011,
ARG/GAS 77/11, RELATIVO ALLA REVISIONE DELLA COMPONENTE MATERIA PRIMA
GAS, A SEGUITO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.L. 24 GENNAIO 2012, N. 1**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 26 gennaio 2012

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia (di seguito: legge n. 125/07);
- legge 23 luglio 2009, n. 99 recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (di seguito: legge n. 99/09);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130 (di seguito: decreto legislativo n. 130/10);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo n. 93/11);
- il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (di seguito: decreto legge n. 1/12);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 e l'allegato Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: TIVG);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2009, VIS 173/09;
- la deliberazione dell'Autorità 14 aprile 2011, ARG/gas 45/11;
- la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2011, ARG/gas 77/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 77/11);
- il documento per la consultazione 22 dicembre 2011, DCO 47/11 (di seguito: DCO 47/11).

CONSIDERATO CHE:

- la legge n. 125/07, all'articolo 1, comma 3, prevede, tra l'altro, che l'Autorità indichi condizioni standard di erogazione del servizio di vendita ai clienti finali, facendo altresì salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell'Autorità a tutela dei diritti degli utenti, anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti di prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta;
- il decreto legislativo n. 93/11 stabilisce che per i clienti vulnerabili, nell'ambito degli obblighi di servizio pubblico, l'Autorità continua transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento, ai sensi delle disposizioni, di cui all'articolo 1, comma 3 della legge 125/07;
- le richiamate previsioni della legge 125/07 e del decreto legislativo n. 93/11 trovano conferma nell'assetto di tutele in materia di condizioni economiche di fornitura del gas naturale, definito dall'Autorità con il TIVG;
- l'articolo 6 del TIVG stabilisce i criteri di aggiornamento della componente relativa alla commercializzazione all'ingrosso CCI_t (di seguito: componente CCI_t) calcolata, con riferimento a ciascun trimestre t -esimo, come somma dei seguenti elementi:
 - QCI , pari al corrispettivo fisso a copertura di altri oneri di commercializzazione del gas all'ingrosso, non compresi in quelli di cui alla successiva lettera b) e fissato pari a 0,930484 euro/GJ;
 - QE_t , pari al corrispettivo variabile a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel trimestre t -esimo (di seguito: corrispettivo QE_t);
 - la deliberazione ARG/gas 77/11 ha avviato un procedimento, con conclusione al 28 febbraio 2012, finalizzato a definire un intervento di riforma delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di tutela ed in particolare della componente CCI_t , a partire dall'1 ottobre 2012, anche alla luce delle possibili evoluzioni del mercato legate all'implementazione del bilanciamento di merito economico nonché delle disposizioni già operative a favore della flessibilità e della concorrenza di cui al decreto legislativo n. 130/10;
- il DCO 47/10 presenta gli orientamenti dell'Autorità circa le modalità di determinazione delle condizioni economiche della materia prima nel servizio di tutela gas, previste nel medesimo DCO a partire dall'1 ottobre 2012, alla luce degli sviluppi del mercato all'ingrosso del gas naturale nel nostro Paese, principalmente legati alla partenza del bilanciamento di merito economico e agli interventi in favore della liquidità introdotti dal decreto legislativo n. 130/10.

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- il decreto legge n. 1/12, all'articolo 13, prevede che a decorrere dal primo trimestre successivo all'entrata in vigore del medesimo decreto, l'Autorità, al fine di adeguare i prezzi di riferimento del gas naturale per i clienti vulnerabili di cui al decreto legislativo n. 93/11, ai valori europei, nella determinazione dei corrispettivi variabili a copertura dei costi di approvvigionamento di gas naturale, introduca progressivamente tra i parametri in base ai quali è disposto

l'aggiornamento anche il riferimento per una quota gradualmente crescente ai prezzi del gas rilevati sul mercato; e che, in attesa dell'avvio del mercato del gas naturale, di cui all'articolo 30, comma 1, della legge n. 99/09, i mercati di riferimento da considerare sono i mercati europei individuati ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo n. 130;

- le misure per la determinazione del prezzo del gas naturale per i clienti vulnerabili, riportate all'articolo 13, del decreto legge n. 1/12, contengono criteri generali di aggiornamento del corrispettivo relativo alla materia prima, la cui implementazione deve essere definita dall'Autorità;
- l'Autorità deve definire tali metodologie entro l'1 aprile 2012 e quindi in tempo utile per l'aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di tutela per il secondo trimestre del 2012;
- nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione ARG/gas 77/11, le proposte di riforma a partire del prossimo anno termico, già contenute nel DCO 47/11, sono compatibili, pur con alcuni possibili correttivi, con le disposizioni dell'articolo 13, del decreto legge n. 1/12, in particolare in relazione alla gradualità dell'intervento e ai nuovi riferimenti di mercato per l'aggiornamento del corrispettivo relativo alla materia prima e contengono anche elementi ulteriori rispetto a quelli coperti dalle disposizioni del medesimo decreto;
- la chiusura del procedimento avviato ai sensi della citata deliberazione ARG/gas 77/11 entro il 28 febbraio 2012 non è invece compatibile con l'esigenza di impostare il relativo provvedimento in coerenza con le previsioni del decreto legge n. 1/12 e le relative modalità applicative che verranno definite dall'Autorità, anche alla luce di possibili modifiche in sede di conversione del citato decreto legge.

RITENUTO OPPORTUNO:

- integrare il procedimento avviato ai sensi della deliberazione ARG/gas 77/11 al fine di:
 - a. definire, entro il mese di marzo 2012, una prima attuazione delle disposizioni dell'articolo 13 del decreto legge n. 1/12 a stralcio del procedimento così integrato, in modo che abbia efficacia a partire dal secondo trimestre del 2012;
 - b. attuare a regime le disposizioni del decreto legge n. 1/12, insieme con le altre misure previste nel DCO 47/11, al fine di una loro coerente applicazione a partire dall'1 ottobre 2012;
- prevedere che le misure, di cui alle lettere a. e b. del precedente alinea, vengano sottoposte a consultazione;
- posticipare la chiusura del procedimento avviato con la ARG/gas 77/11 al 30 aprile 2012, anche al fine di rivedere, se necessario, le proposte contenute nel DCO 47/11 in coerenza con la disciplina consolidata definita in fase di conversione del decreto legge n. 1/12;

DELIBERA

1. di integrare il procedimento avviato ai sensi della deliberazione ARG/gas 77/11 al fine di:
 - a. definire, entro il mese di marzo 2012, una prima attuazione delle disposizioni dell'articolo 13 del decreto legge n. 1/12, a stralcio del procedimento così integrato, in modo che abbia efficacia a partire dal secondo trimestre del 2012;
 - b. attuare a regime le disposizioni del decreto legge n. 1/12, insieme con le altre misure previste nel DCO 47/11, al fine di una loro coerente applicazione a partire dall'1 ottobre 2012;
2. di prevedere che le misure di cui alle lettere a. e b. del punto precedente vengano sottoposte a consultazione;
3. di posticipare la chiusura del procedimento, avviato con la ARG/gas 77/11, al 30 aprile 2012;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

26 gennaio 2012

IL PRESIDENTE:
Guido Bortoni